

OBBLIGHI DI UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. TABELLA DI SINTESI

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 39/2014)

(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)

In allegato alla presente DTO riportiamo una tabella di sintesi delle vigenti disposizioni dettate dalle norme regionali per il rendimento energetico degli edifici (DAL n. 156/2008 e successive modifiche ed integrazioni), ed in particolare quelle oggi vigenti e dettate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1366 del 26.09.2011.

L'evoluzione storica delle disposizioni in tema di requisiti minimi di prestazione energetica sono sintetizzati di seguito:

Obblighi dei Comuni in merito al controllo delle pratiche edilizie per quanto riguarda i requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla DAL 156/2008 e smi.

Data di presentazione permesso di costruire o variante essenziale <i>(oppure data esecuzione intervento DIA, SCIA, CILA, CIL)</i>	Provvedimento in vigore REQUISITI MINIMI
dal 6 ottobre 2006	Dlgs 192/2005
dal 31 dicembre 2006	Dlgs 311/2006
dal 1° luglio 2008	DAL 156/2008
dal 30 settembre 2010	DGR 1362/2011
dal 6 ottobre 2011	DGR 1366/2011

ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DAL 156/2008

Art.3.6

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A -9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie

Si richiama infine quanto contenuto della DTO n. 11/2014.

Castel San Giovanni, giovedì 26 giugno 2014



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC

1

¹ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.

Copertura da Fonte Energetica Rinnovabile		Tipo di intervento		
		Nuova costruzione (1) Ristrutturazioni rilevanti (2)	Ampliamenti > 20% o superficie > 80 mq (3)	Ristrutturazione impianto (4)
(*) (***) Acqua calda sanitaria (ACS): 50% (5)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ riduzione al 50% per edifici nei centri storici ▶ incremento del 10% per edifici pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ riduzione al 50% per edifici nei centri storici ▶ incremento del 10% per edifici pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ riduzione al 50% per edifici nei centri storici ▶ incremento del 10% per edifici pubblici
(*) (***) Riscaldamento + ACS + raffrescamento:	35% dal 31.05.2012 al 31.12.2014	<ul style="list-style-type: none"> ▶ riduzione al 50% per edifici nei centri storici ▶ incremento del 10% per edifici pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ riduzione al 50% per edifici nei centri storici ▶ incremento del 10% per edifici pubblici 	-
	50% dal 01.01.2015			
(**) (***) Fotovoltaico P = potenza elettrica installata Sq = superficie coperta dell'edificio (mq)	P = Sq/65 dal 31.05.2012 al 31.12.2014	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pmin: 1 kW per ogni unità abitativa ▶ Pmin: 0,50 kW ogni 100 mq di superficie utile per edifici non residenziali 	-	-
	P = Sq/50 Dal 01.01.2015			

Nel caso in cui i requisiti minimi di dotazione da fonti energetiche rinnovabili siano aumentati del 30% è riconosciuto un bonus volumetrico del 5%

La maggiorazione del 30% dei requisiti minimi è riconosciuta solo se si adottano impianti da fonti energetiche rinnovabili, sono esclusi sistemi che usano, in toto o parzialmente, sistemi compensativi (per esempio: cogenerazione o teleriscaldamento)

(1)

D.G.R. Emilia Romagna n. 1366 del 26.09.2011 "Proposta di modifica della Parte Seconda – Allegati – della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

Definizione di impianto termico o di climatizzazione di nuova installazione: impianto termico o di climatizzazione installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

(2)

D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

Definizione di ristrutturazione rilevante:

«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

- i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
- ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

(3)

D.A.L. Emilia Romagna n. 156 del 04.03.2008: "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici":

3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici

3.1: Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all'Allegato 2 si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:

3.1.b: una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati.

(4)

D.G.R. Emilia Romagna n. 1366 del 26.09.2011 "Proposta di modifica della Parte Seconda – Allegati – della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

Definizione di Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di generazione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione gli impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati impianti termici apparecchi dal funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, climatizzatori tipo "split" o similari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze termiche nominali dei singoli apparecchi destinati ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kW per la climatizzazione invernale, o a 12 kW per la climatizzazione estiva.

Definizione di interventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

(5)

Non può essere soddisfatto mediante l'uso di impianti che convertono energia elettrica in termica ad (effetto joule –es:resistenze elettriche) alimentati da fonte rinnovabili.

(*)

D.G.R. Emilia Romagna n. 1366 del 26.09.2011 "Proposta di modifica della Parte Seconda – Allegati – della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

Punto 21:

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell'edificio. A tal fine:

- a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria;
- b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l'impianto termico e/o l'impianto tecnologico idricosanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica:
 - b1) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2014:
 - del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
 - b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015:
 - del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. n. 20/00;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) si intendono soddisfatti anche:

- con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;
- mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;
- mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

(**)

D.G.R. Emilia Romagna n. 1366 del 26.09.2011 "Proposta di modifica della Parte Seconda – Allegati – della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

Punto 22:

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell'edificio. A tale fine è obbligatoria l'installazione sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:

- a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
- b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
 - P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014,
 - P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015,

dove Sq è la superficie coperta dell'edificio misurata in m2.

In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. n. 20/00;
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche:

- i. con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;
- ii. con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;
- iii. mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

(***)

D.G.R. Emilia Romagna n. 1366 del 26.09.2011 "Proposta di modifica della Parte Seconda – Allegati – della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

Punto 23:

Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22 è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti 21 e 22 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al successivo punto 25, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (EP_{tot}) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EP_{tot,lim}) determinati conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:

$$EP_{tot} \leq EP_{tot,lim} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%effettiva + P_{effettiva}}{\%obbligo + P_{obbligo}}}{4} \right]$$

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti rinnovabili;
- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento;
- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22;
- Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio.